



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta n. 100 del 18 luglio 2012

OGGETTO: Esercizio della facoltà di cui all'art. 11, comma 10, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 per la nomina del Segretario comunale.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **16,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Giannicola DI CARLO
4. Sig. Valentino DI CARLO
5. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il segretario Dott.ssa Mariella Colaiezzi si assenta dalla riunione e l'Assessore anziano Roberto Serafini assume le funzioni di segretario.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto del Ministro dell'Interno n. 17200.17223 del 2 ottobre 1984, il Comune di Ortona è stato riclassificato, ai sensi dell'art. 1 della legge 08.06.1962 n. 604 e, quindi, ai soli fini dell'assegnazione del Segretario comunale, in classe I/B, con parificazione ai Comuni aventi una popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti, con deliberazione della Giunta comunale n.

320 del 24 luglio 1998, esecutiva, l'Amministrazione comunale si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 11, comma 10, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, di scelta del Segretario comunale fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dell'Ente, e quindi, di classe 2°;

RICORDATO CHE, in occasione della vacanza della Segreteria di questo Ente, a far data dal 01.09.2009, per collocamento in quiescenza dell'allora Segretario comunale titolare, la Giunta comunale, con deliberazione n. 99 del 17.07.2009, esecutiva, si è avvalsa della facoltà sopra ricordata, secondo la ridefinizione e regolamentazione della materia "de qua" recata dalla deliberazione n. 171/2002 del "Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali" ad oggetto "Riesame e modifica punto 3 deliberazione n. 150/1999 "Enti riclassificati – Nomina nella fascia demografica di appartenenza -: Declassificazione", che ha stabilito di sostituire integralmente il primo capoverso del punto 3) della deliberazione 150/1999 (recante le modalità di svolgimento della procedura per la nomina del segretario titolare) con la seguente formulazione:

"L'art 11, comma 10, DPR 4 dicembre 1997, n. 465 attribuisce agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento la potestà di nomina, tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la possibilità di decidere, con delibera di giunta, di rinunciare alla potestà predetta individuando il segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell'ente; il capo dell'Amministrazione di un ente riclassificato che manifesti l'intenzione di avvalersi (ex art. 11, comma 10, DPR 4 dicembre 1997, n. 465) del potere di nomina di un segretario appartenente alla fascia professionale corrispondente all'entità demografica dell'ente rinuncia alla riclassificazione della propria sede di segreteria esclusivamente per la durata del proprio mandato e per l'effetto l'amministrazione che si insedia a seguito di nuove elezioni può esercitare nuovamente, sempre previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, nonostante la rinuncia alla riclassificazione operata dall'amministrazione uscente;

il sindaco o il presidente della provincia che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 10, del d.P.R. 465/1997, in caso di vacanza della sede, può nuovamente esercitare, previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella di appartenenza, nonostante avesse, in corso di mandato, già rinunciato alla riclassificazione;

gli effetti della scelta di cui all'art. 11, comma 10, DPR 4 dicembre 1997, n. 465, decorrono dalla data di presa in servizio del segretario;

omissis...";

Ricordato che le funzioni relative al servizio di segreteria comunale di questo Ente sono state svolte in forma associata, in convenzione, di classe 1/B, con i seguenti Comuni e decorrenze:

- a) con il Comune di Fossacesia a far data dal 01.09.2010, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 18.05.2010, esecutiva, e relativa convenzione del 28.05.2010;
- b) con i Comuni di Fossacesia e Mozzagrogna, a far data dal 30/06/2011 giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 31.03.2011, esecutiva, e relativa convenzione;

DATO ATTO CHE, mediante concorde volontà espressa con i seguenti atti deliberativi consiliari esecutivi, n. 30 in data 13.06.2012 del Comune di Ortona, n.24 in data 28.06.2012 del Comune di Fossacesia, n. 12 in data 29.06.2012 del Comune di Mozzagrogna, i comuni facenti parte della convenzione di cui alla lettera b) di cui sopra, hanno deciso di sciogliere anticipatamente, per risoluzione consensuale, la convenzione di segreteria in atto, rispetto alla naturale scadenza di tre anni, per le motivazioni contenute nei menzionati atti;

VISTA la determinazione dirigenziale del Ministero dell'Interno, Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, n. 285/2012 del 13.07.2012, con cui è stata sciolta anticipatamente la convenzione di segreteria prima ricordata tra i Comuni di Ortona/Fossacesia/Mozzagrogna, di classe 1/B, a decorrere dal 13.07.2012 e precisato che, per gli effetti, le sedi di segreteria dei Comuni interessati riacquistano la classe originaria;

CONSIDERATO CHE, per effetto della nomina a Segretario della Provincia di Chieti del Dott. Angelo Radoccia, con decorrenza 01.07.2012, la segreteria del Comune di Ortona è vacante e questo Ente deve attivare la procedura di nomina del nuovo segretario comunale;

RICORDATO CHE il Comune di Ortona, avente una popolazione di n. 23.961 abitanti, sotto il profilo della classificazione della sede di segreteria esclusivamente su base demografica, risulta di classe 2°, a cui compete la nomina di un segretario di fascia professionale B, idoneo alla titolarità di sedi di comuni con abitanti da 10.001 a 65.000;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà di cui all'art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 465/1997, ampiamente sopra ricordata, con cui questo Ente, già riclassificato in classe 1/B, può, previa deliberazione della Giunta comunale, esercitare il potere di nomina del nuovo segretario tra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente alla sua entità demografica, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO CHE tale facoltà è una scelta discrezionale di questa Amministrazione, reversibile, secondo quanto a tal uopo stabilito nella deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 171 del 21.03.2002, sopra menzionata;

VISTO il D.P.R. 04.12.1997 n. 465;

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 150 del 15.07.1999;

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 171 del 21.03.2002;

VISTO il D. Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010;

A voti unanimi;

DELIBERA

Di avvalersi, per i motivi riportati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati e trascritti, della potestà di nomina del nuovo segretario di questo Comune, per vacanza della sede a far data dal 01.07.2012, tra gli iscritti alla fascia professionale corrispondente a quella demografica di appartenenza del Comune di Ortona, fascia B, sino a 65.000 abitanti, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 che attribuisce tale facoltà agli enti già riclassificati secondo il previgente ordinamento;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n° 267.

Rientra il Segretario dott.ssa Mariella Colaiezzi e riassume le funzioni di Segretario.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 7 agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 7 agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**